Comune di Assoro

# RELAZIONE SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 24 D. Lgs. 175/2016)

#### **Premessa**

L'art. 24 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), ripropone, con una scadenza brevissima, nuovamente l'adempimento della «Revisione straordinaria delle partecipazioni» e richiede alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una analisi-ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del TUSP ossia al 23 settembre 2016.

La presente relazione, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

#### La Norma di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del Decreto Legislativo n.175/201,6 i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

Altra novità sono rintracciabili nella previsione di due tipologie di revisioni:

- una, periodica (art. 20 Dec. Leg.vo 175/2016);
- l'altra, straordinaria (art. 24 Dec.Leg.vo 175/2016).

La prima costituisce una soluzione finora mai intrapresa, dal momento che il legislatore della legge di stabilità 2015, aveva previsto, per la predisposizione dei piani di razionalizzazione, un unico termine fisso (31 marzo 2015). Invece, all'art. 20 si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

In aggiunta a questa, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, Dec. Leg.vo 175/2016).

#### La revisione Straordinaria ai sensi dell'art.24 del Decreto Legislativo 175/2016

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera di Consiglio, ci occuperemo della sola revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del Dec. Leg.vo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni rinviando la revisione ordinaria ex art. 20 dello stesso decreto ad un successivo atto da adottare ai sensi di legge entro il 31 dicembre.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto dell'articolo 24 richiamato.

#### "Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni "

- 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
- 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo((in vigore dal 1° ottobre 2017).
- 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (in vigore dal 1° ottobre 2017).
- 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
- 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
- 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
- 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima

gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Volendo fornire una breve lettura d'insieme dell'articolo si può dire che esso si inserisce ancora una volta in un percorso finalizzato a fornire una conoscenza approfondita delle partecipazioni detenute da ciascuna amministrazione pubblica anche al fine di definire, in tempi certi un percorso di sfoltimento delle stesse più volte sollecitato dalla Corte dei Conti. Si veda da ultimo la relazione con la quale la Sezione Autonomia della Corte riferisce al Parlamento su "Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2016 (*Deliberazione* n.27/SEZAUT/2016/FRG).

In particolare al comma 1 il legislatore perimetra i contenuti della revisione straordinaria definendo quali società devono essere prese in considerazione, il termine entro cui effettuarla e precisando i soggetti a cui dette informazioni devono essere inviate.

Gli esiti della revisione, infatti, anche nel caso in cui non si rinvengano situazioni che rendano necessaria l'attuazione di razionalizzazione, dovranno essere comunicati con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n.190 del 2014, il quale reca disciplina dell'unificazione della banche dati delle società partecipate, alla Corte dei Conti; e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del Dec. Leg.vo 175/2016.

Il **comma 2** si limita, anche al fine di creare una opportuna consequenzialità tra le varie norme, a precisare che il provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014 n.190, fermi restando i termini ivi previsti.

Il comma 3 si limita a specificare, i soggetti preposti alla ricezione dei provvedimenti predisposti e precisamente:

- alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del Dec. Leg.vo 175/2016.

Il **comma 4** dispone che le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione debbano essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall'art. 10 del decreto.

Il **comma 5**, invece, disciplina la mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti prevedendo quale sanzione che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-*ter*, secondo comma, e 2437-*quater* del codice civile.

Il **comma 6** costituisce una specifica precisazione per le modalità di alienazione delle società uni personali.

Il **comma 7** precisa che i predetti obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Il **comma 8** ribadisce indirettamente la precisazione contenuta nel comma 7 e prevede che all'attuazione dei piani di ricognizione si applichino le disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell'art. 1 della legge n.190 del 2014.

Infine, il **comma 9** prevede che per favorire i processi in esame, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel procedimento di alienazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del comma si applicano anche alle società quotate.

#### I Contenuti del Piano di Revisione Straordinaria del Comune di Assoro

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi si cercherà di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- 2) Definizione del Piano di revisione straordinario
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano di revisione straordinario

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere.

#### I Precedenti Provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dal Comune di ASSORO

Al fine di comprendere il lavoro svolto è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie partecipazioni.

L'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato effettuato con la deliberazione di G.M. n.134 del 30/12/2015.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del <u>D.Lgs. 175/2016</u>, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

#### Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P.* Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal <u>TUSP</u> nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del <u>T.U.P.S.</u>sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

#### RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che dall'esame rientra nella fattispecie :

1. Società Consortile Rocca di Cerere: Società consortile costituita ai sensi degli artt. 2615/ter e 2462 e segg. Cc.

### RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Nr. Progr	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costitu- zione	% Quota di partecipa zione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
1	00667240865	Società Consortile mista pubblico- privato a r.l. Rocca di Cerere	29 Ottobre 1998	%	promozione, sviluppo e territori	%	No	No	No

## RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

<mark>Nr.</mark> <mark>Progr.</mark>	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipaz ione di controllo	Società in house	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	01178450860	Srl Dea di Morgantina	2011	Società Consortile mista pubblico-privato a rl Rocca di Cerere.	1,05% ?	0,16%	Attività turistiche	No	No	

Nel predetto ambito non sono incluse le seguenti compagini societarie:

- S.R.R. "Enna Provincia", giusto D. A. 1209 del 30/07/2017, istituita ai sensi dell'art.6 della L. R. 9/2010, e pertanto non assoggettata a revisione in quanto costituita in forza di legge;
- ATO rifiuti Enna Euno spa, in liquidazione ai sensi della L. R. 9/2010:
- Sicilia Ambiente spa in liquidazione.

#### Raccolta informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette ed in assenza di società quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo si è provveduto a distinguere tra.

- a) società già incluse nel piano di razionalizzazione di cui alla legge 190/2015;
- b) società non incluse nel precedente piano e da prevedere anche alla luce dell'analisi di cui al punto precedente in quello in corso di predisposizione ai sensi dell'art. 24 del <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.

A riguardo si è provveduto per la società Rocca di Cerere rientrante nella revisione a predisporre:

- Allegato 1 Scheda di rilevazione compilabile in formato word da utilizzare per acquisire tutte le informazioni richieste dalla Banca Dati Partecipazioni presso il MEF Dipartimento del Tesoro. Le schede estratte dall'applicativo Partecipazioni del Portale TESORO riportano le informazioni già inserite in occasione di precedenti rilevazioni. Esse potevano essere confermate, modificate e integrate ai fini dell'adempimento richiesto dal T.U., rendendo più semplice il processo di comunicazione dei dati.
- Allegato 2 Nota integrativa riferita ai requisiti di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016.

Per la Società Consortile mista pubblico-privato a.r.l Rocca di Cerere sulla base delle informazioni raccolte si è costruito il Piano di razionalizzazione straordinario di cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito riportate.

#### Le risultanze del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Partecipazioni	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione	Si	TAB A
da conservare	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	No	TAB B
Partecipazioni da alienare	Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote	No	TAB C

Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società	No	TA
Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società	No	TAE

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE								
Progressivo Denominazione società		Tipo di partecipazion e	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta			
A	В	С	D	Е	F			
1	Società Consortile mista pubblico-privato a. r.l Rocca di Cerere	diretta	promozione,e sviluppo del territori	2.78%	Art. 4 coma 6 e art. 26 commi 7 e 9 ,D.Lgs. 175/2016			

### Gli Allegati Al Piano

A conclusione di detta relazione si riportano la scheda analitica relativa a ciascuna società censite attraverso l'utilizzo del prospetto di rilevazione dati messa a disposizione dal MEF e lo schema tipo del Piano con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti.

Assoro lì 25.02.2020